

STATUTO

**AZIENDA PISANA EDILIZIA
SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA ENRICO FERMI 4

Numero REA: PI - 147832

Codice fiscale: 01699440507

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E FORME DI INTERVENTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITA'

1. Tra i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Calci, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Cascina, Castello di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Pescioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, Santa Croce sull'Arno, San Giuliano Terme, Santa Luce, Santa Maria a Monte, San Miniato, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra, è costituita la società consortile per azioni denominata:-

"Azienda Pisana Edilizia Sociale - società consortile per azioni"

o, in forma abbreviata, "A.P.E.S. S.c.p.A."

2. La società è costituita ai sensi dell'art. 2615-ter, codice civile, senza scopo di lucro e con il fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale Toscana 3 novembre 1998 n. 77, nel livello ottimale di esercizio di Pisa (LODE Pisano) di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 397 del 28 dicembre 1999 e le altre funzioni che, negli ambiti di cui al successivo art. 4, i comuni che appartengono al LODE

Pisano, intendono affidarle, in forma singola o associata, mediante appositi contratti di servizio.

3. "A.P.E.S. S.c.p.A." è una società in house, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sulla quale i comuni soci esercitano un controllo analogo congiunto.

ART. 2 - SEDE SOCIALE

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al codice civile. La società può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nel territorio della Provincia di Pisa.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea ordinaria.

ART. 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività:

a)-le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione amministrativa del patrimonio dei Comuni soci destinato all'edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) e del patrimonio loro attribuito ai sensi

dell'art. 3, comma 1, della legge regionale Toscana 3 novembre 1998 n. 77, nonché quelle attinenti alle nuove realizzazioni;

b)-tutte o parte delle funzioni di cui all'art.4 della legge regionale Toscana 3 novembre 1998 n.77, così come determinate all'art.2, punto 2.2 della Convenzione del LODE Pisano del 19 dicembre 2003 e successive modifiche;

c)-la gestione tecnica e amministrativa delle procedure di alienazione, per conto dei Comuni soci, degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei medesimi, secondo le disposizioni della legge regionale Toscana 22 gennaio 2014 n. 5;

d)-la realizzazione di interventi di edilizia sociale, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014 n. 80.

2. Negli ambiti di cui al precedente comma 1, la società può svolgere direttamente ogni attività amministrativa o tecnica, ivi inclusa la progettazione, mentre provvede alla realizzazione delle opere e dei lavori con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

3. L'affidamento diretto alla società di servizi e di funzioni da parte dei soci è disciplinato dagli artt. 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, e definito mediante contratti di servizio.

4. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

5. La società, nei limiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale.

6. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

7. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di li-

quidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.

8. La società non può costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società.

ART. 5 - PRINCIPI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' E FORME DI INTERVENTO

1. Per il conseguimento dello scopo sociale, la società consortile:

-nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e degli indirizzi degli enti associati e della Regione Toscana, si adopererà per favorire la gestione unitaria efficiente e mutualistica del patrimonio immobiliare destinato ad E.R.P. ed in generale alla locazione e all'edilizia abitativa e cura l'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio con il LODE Pisano, con i singoli comuni associati e nelle eventuali convenzioni in forza del D.Lgs. n. 267/2000 tra gli enti associati;

-si adopererà per la tutela e lo sviluppo del valore sociale degli alloggi E.R.P. ed in particolare di quelli destinati a soddisfare la domanda di abitazione di categorie socialmente deboli salvaguardando i diritti acquisiti dai cittadini utenti E.R.P.;

-si adopererà per la valorizzazione della partecipazione alla

gestione degli inquilini attraverso le autogestioni e consi-
gli di condominio;

-al fine di garantire un equilibrato assetto dei rapporti
economici e giuridici società-utenti, riconosce le organizza-
zioni sindacali di categoria rappresentative
dell'inquilinato.

2. La società consortile informa la sua attività ai principi
dello sviluppo sostenibile, dando priorità al recupero ed al-
la riqualificazione del territorio e del patrimonio immobi-
liare dei soci e all'attuazione dei rispettivi strumenti ur-
banistici.

3. La società si adopererà per il recupero delle aree dismes-
se e degradate nei centri storici e nelle periferie con ogni
utile azione per la più corretta utilizzazione di tali aree
dal punto di vista ambientale, sociale e dell'efficienza ed
efficacia economica, in conformità agli strumenti urbanistici
dei Comuni associati.

4. Ferme restando le finalità proprie del patrimonio E.R.P.
la società potrà altresì contribuire alla realizzazione degli
interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali
con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai
soggetti che vi partecipano, nonché a mezzo della collabora-
zione con altri soggetti pubblici e privati, mediante risorse
acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e
comunitarie anche in materia di project financing; potrà

inoltre acquisire finanziamenti pubblici e privati, costituire società ed acquisire partecipazioni in altre società, anche consortili, emettere obbligazioni, istituire fondi di rotazione, assumere prestiti, valersi di fideiussioni, ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali.

5. La società si adopererà altresì per promuovere, d'intesa con gli enti associati, le opportune forme di collaborazione con le altre società ed aziende costituite al fine di attuare la normativa di cui alla legge regionale Toscana 3 novembre 1998, n. 77.

6. La società predisporrà, di propria iniziativa o su richiesta dei soci, studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria, previa adeguate indagini di mercato, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati, per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana e recupero edilizio nei territori dei Comuni.

TITOLO II

SOCI, CAPITALE, AZIONI, FINANZIAMENTI, RECESSO, DIREZIONE E COORDINAMENTO

ART. 6 - SOCI

1. Sono soci tutti i comuni appartenenti al LODE Pisano; la ripartizione percentuale delle azioni ordinarie della società corrisponde, salvo arrotondamenti non superiori allo 0,5%,

alla quota di rappresentanza di ciascun Comune nel LODE Pisano e può essere modificata esclusivamente per adeguarla a detta quota.

2. È consentito l'ingresso di altri comuni subordinatamente alle modifiche del LODE Pisano ai sensi dell'art. 8, legge regionale Toscana n. 77/1998.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

4. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

5. Ciascun comune socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimato a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00), diviso in numero 870.000 azioni ordinarie.

2. Le azioni sono nominative ed hanno il valore nominale di 1,00 (uno/00) euro cadauna, ma la società non emette i relativi titoli; la qualità di socio ed il numero delle azioni possedute sono provati dall'iscrizione nel libro soci.

3. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione al numero di azioni posseduto

da ciascuno.

4. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura, purché le azioni precedentemente emesse siano state interamente liberate. Si applicano gli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

5. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2445 e seguenti del codice civile.

ART. 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. La società non può emettere titoli di debito.

2. La società può acquisire eventuali finanziamenti dei soci nel rispetto delle norme di legge.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Le azioni ed i diritti di opzione e prelazione di cui all'art. 2441, commi 1 e 3, codice civile, sono trasferibili, con atto pubblico o scrittura privata autenticata nei limiti del comma 3 dell'art.6.

2. Il trasferimento delle azioni ha effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

ART. 10 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, commi 1 e 2, codice civile; nel caso di modifiche alla quota di rap-

presentanza dei Comuni nel LODE Pisano è ammesso il recesso nei limiti necessari ad adeguare la quota di partecipazione alla società a detta quota di rappresentanza.

2. Il valore di liquidazione delle azioni per le quali è esercitato il recesso non può eccedere il loro valore nominale, rivalutato secondo l'indice generale Istat a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dagli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare l'assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- a)-l'approvazione del bilancio;
- b)-la modifica della sede legale, l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- c)-la nomina e la revoca dell'amministratore unico;
- d)-la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- e)-la determinazione del compenso dell'amministratore unico, dei membri del collegio sindacale e del soggetto al quale è

demandata la revisione legale dei conti;

f)-la deliberazione sulla responsabilità dell'amministratore unico e dei sindaci.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

3. L'approvazione, da parte dei comuni soci intervenuti in assemblea, delle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto le materie di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, deve essere preventivamente autorizzata mediante deliberazioni dei rispettivi organi consiliari. Gli estremi di dette deliberazioni consiliari sono riportati nel verbale dell'assemblea.

4. L'assemblea, su proposta dell'amministratore unico, delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti dello stesso amministratore unico, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

a)-approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi aggiornamenti;

b)-assunzione di nuovi servizi affidati dai soci, nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale;

c)-svolgimento di attività, comunque rientranti nell'oggetto sociale, per soggetti diversi dai soci, entro il limite di fatturato previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19

agosto 2016 n. 17 e sulla base di un piano economico che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;

d)-effettuazione delle operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine finalizzate a superare momentanee carenze di liquidità;

e)-prestazione di garanzie;

f)-acquisto, alienazione e permuta di immobili;

g)-espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

ART. 12 - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché nel territorio dei Comuni appartenenti al LODE Pisano.

ART. 13- CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito, anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata, ai soci e ai membri del collegio sindacale; l'avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso contiene l'indicazione del

giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno. Ciascuna azione attribuisce un voto.

2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 15 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.

2. Non può essere conferita delega all'amministratore unico, ai membri del collegio sindacale, al soggetto incaricato delle revisione legale dei conti e ai dipendenti della società.

3. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.

ART. 16- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al legale rappresentante del Comune con la più elevata partecipazione al capitale sociale oppure, in caso di sua assenza o qualora lo stesso vi acconsenta, all'amministratore unico.

In via subordinata, l'assemblea elegge come suo presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario da questi designato.

3. Ove prescritto dalla legge, e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio o ad un segretario comunale designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 17- QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

-in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino più del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

-in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque

sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria:

-in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale;

-in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

3. Nelle deliberazioni che hanno per oggetto modificazioni del presente statuto, il rappresentante del Comune socio deve essere autorizzato a partecipare alla deliberazione dal rispettivo Consiglio Comunale.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18 - AMMINISTRATORE UNICO

1. La società è amministrata da un amministratore unico.

2. In relazione alla carica di amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità e decadenza previste dalla legge; l'amministratore unico deve altresì possedere i requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

L'amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause o la perdita dei requisiti prescritti.

3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere all'amministratore unico nel rispetto dei

vincoli di legge. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.

4. L'amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica; è rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di:

- a)-perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravvenienza di cause ostative alla stessa;
- b)-impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione.

Art. 19 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

1. All'amministratore unico sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, salve le sole competenze riservate all'assemblea dalla legge o dal presente statuto; l'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

3. L'amministratore unico può nominare un direttore generale stabilendone il compenso, la durata dell'incarico e i poteri.

4. Per specifiche materie o categorie di atti l'amministratore unico può delegare al direttore generale e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma. In particolare, è delegata al direttore generale e/o a dipendenti della società l'adozione degli atti relativi all'esercizio delle funzioni amministrative affidate dal socio.

5. Gli atti del direttore generale e dei dipendenti cui sono attribuiti poteri di firma, numerati e datati progressivamente, sono conservati presso la società.

6. E' di esclusiva competenza dell'amministratore unico e non è delegabile la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione o all'autorizzazione preventiva dell'assemblea nonché il rapporto semestrale di cui all'art. 26.

7. L'amministratore unico conforma la propria attività al perseguimento degli obiettivi specifici stabiliti dagli enti locali soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 20 - DOVERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO IN CASO DI CRISI AZIENDALE

1. Qualora, nell'ambito dei piani di valutazione del rischio adottati dall'amministratore unico, emergano uno o più indi-

catori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 21 - DISCIPLINE INTERNE

1. Per regolare lo svolgimento dell'attività gestionale, l'amministratore unico adotta le seguenti discipline interne:

a) il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, opportunamente integrate dalle misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 133 e della legge 6 novembre 2012 n. 190;

c) il codice di comportamento dei dipendenti della società, conforme al codice di comportamento dei dipendenti del socio detentore della maggioranza relativa del capitale sociale.

Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo di

cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce ad uno dei sindaci effettivi la funzione di presidente.

2. I sindaci sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla loro carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

3. Il collegio sindacale dovrà essere composto nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, la quale dev'essere assicurata nella misura minima di un terzo. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi e ad essi subentrano i sindaci supplenti, il subentro deve avvenire nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota di genere.

4. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla proprietà interamente pubblica del capitale sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. E' immediatamente rieleggibile per una sola volta. In caso di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

6. Il compenso annuo spettante ai sindaci è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

ART. 23-REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore iscritto nel Registro dei Revisori legali o da una società di revisione, nominati dall'assemblea, che ne stabilisce il compenso.

TITOLO VI

BILANCIO DI ESERCIZIO E UTILI, BUDGET, RAPPORTO INFRANNUALE

ART. 24 - ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Il bilancio di esercizio, redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile, è costituito dallo sta-

to patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario ed è corredato dalla relazione sul governo societario. Tale documentazione è trasmessa al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

4. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

5. La documentazione di bilancio di cui al comma 3, la relazione del collegio sindacale e la relazione sulla revisione legale dei conti, sono trasmesse ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.

6. L'utile e la perdita di bilancio si intendono al netto degli eventuali accantonamenti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di E.R.P., ove applicabile, o da altre leggi speciali.

7. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a)-il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b)-il residuo è accantonato a fondi di riserva patrimoniale da reinvestire nell'attività istituzionale della società.

8. Le riserve patrimoniali possono essere utilizzate per la

copertura di perdite di esercizio e non sono distribuibili se non in sede di liquidazione o di recesso dei soci.

ART. 25 - BUDGET

1. L'amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, previa autorizzazione dell'assemblea, approva il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio.

2. Il budget di previsione, predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dai soci, contiene:

a)-gli obiettivi di gestione della società;

b)-la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;

c)-il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;

d)-la relazione illustrativa dell'amministratore unico.

3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per soggetto affidante oltre che, eventualmente, per aree di attività, con riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.

4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.

5. Nel corso dell'esercizio l'amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 11.

6. Qualora l'amministratore unico ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.

7. Nella relazione sul governo societario l'amministratore unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Art. 26 - RAPPORTO INFRANNUALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

1. L'amministratore unico riferisce all'assemblea semestralmente, di norma entro il 31 luglio di ciascun anno, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

2. A tale scopo l'amministratore unico, entro il 15 luglio, trasmette ai soci ed al Collegio Sindacale un rapporto semestrale costituito da:

a)-conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;

b)-relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.

3. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua opportune azioni correttive. Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la forma-

zione di squilibri economici o finanziari, la relazione indica le azioni correttive già adottate e/o da adottare per scongiurarne l'insorgenza.

TITOLO VII

CONTROLLO ANALOGO

ART. 27 - CONTROLLO DEI SOCI

1. La società è soggetta al controllo dei soci sia in ragione della sua natura di società in house che della proprietà pubblica del capitale sociale.

2. Relativamente alla gestione in regime di affidamento diretto di servizi e funzioni da parte dei soci, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri servizi.

3. Il controllo dei soci si esplica attraverso:

a)-le previsioni dal presente statuto;

b)-le discipline regolamentari adottate dai soci ai sensi di legge;

c)-le forme di coordinamento dei soci dagli stessi stabilite per assicurare l'esercizio congiunto del controllo, ivi incluse la Conferenza dei comuni del LODE Pisano e le sue eventuali articolazioni o appositi patti parasociali.

ART. 28 - SISTEMA INFORMATIVO

1. La società si conforma al sistema informativo definito da soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini del-

la redazione del bilancio consolidato da parte degli enti locali, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. La società trasmette senza indugio al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

3. La società redige specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea nella relazione sul governo societario.

ART. 29 - TRASMISSIONE DI DETERMINATI ATTI AI SOCI

1. L'amministratore unico trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione della relativa assemblea:

a)-il budget di previsione ed i suoi aggiornamenti;

b)-il bilancio di esercizio unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione del collegio sindacale e alla relazione sul controllo legale dei conti.

2. La rappresentazione analitica del risultato economico, redatta ai sensi dei commi 3e 4 dell'art. 24, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto infrannuale di cui all'art. 26 ed alla rela-

zione sul governo societario, in forma tale da garantirne la confrontabilità.

3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - NORME SPECIALI

1. E' vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto.

2. I componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società sono soggetti alle azioni di responsabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

ART. 32- CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Il foro competente è quello di Pisa.

ART. 33- COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale, o mediante posta elettronica certificata.

2. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica certificata devono essere munite di firma digitale.

Art. 34 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e quelle contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, nonché le altre norme applicabili.

Firmato Lorenzo Bani - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Pisa, lì 21 aprile 2017